



# COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 del 28/02/2023

**OGGETTO:** CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO D'IMPOSTA 2023

L'anno **2023** il giorno **ventotto** del mese di **Febbraio** alle ore **08:30**, nella Fattoria Arcivescovile, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Sono presenti, all'atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
ALESSANDRONI MATTEO	si	GARZELLI MASSIMO	no
BALZINI ROBERTO	si	MARABOTTI CLAUDIO	no
BECHERINI ELISA	no	MARTINI ANDREA	si
BECUZZI MARTINA	si	NICCOLINI FABIO	no
BIASCI ROBERTO	si	ROMBOLI LAURA	si
BURRESI ILARIA	si	ROSSI LORENZO	no
CARAFÀ TOMMASO	si	SCARASCIA STEFANO	no
CAREDDA TANIA	si	SERMATTEI MICHELA	si
CECCONI DANIELE	si	SETTINO MARIO	si
CHIRICI PAOLO	si	TADDEUCCI LORENZO	si
DI DIO DONATELLA	si	TORRETTI ROBERTA	si
D'ORIO VALERIO	si	DONATI DANIELE	si
FLAMMIA ALESSIO	si		

PRESENTI: 19 ASSENTI: 6

Si da atto che i Consiglieri Alessandroni Matteo e Flammia Alessio hanno partecipato alla discussione e alla votazione della presente deliberazione in modalità videoconferenza collegandosi da remoto;

Partecipano gli assessori: Caprai Montagnani Licia, Bracci Giovanni, Franceschini Beniamino, Prinetti Alice, Ribechini Ilaria Alessandra.

Assiste Il Segretario Generale Signora **Castallo d.ssa Maria**.

Alle ore **09:00** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Michela Sermattei nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## **OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO D'IMPOSTA 2023**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti i commi dal 738 al 783 dell'art. 1 Legge n. 160 del 27.12.2019 che disciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l'art. 1 comma 169 Legge 27.12.2006 n. 296 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli enti locali approvano il bilancio di previsione finanziario, con un orizzonte temporale almeno triennale, entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente, termine che può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in presenza di motivate esigenze;

Richiamato il D.M. 13.12.2022 con il quale il suddetto termine è stato inizialmente fissato al 31 marzo 2023;

Visto il successivo art. 1 comma 775 Legge 29.12.2022 n. 197 a norma del quale il termine di previsione del bilancio degli enti locali per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;

Richiamato l'art. 1 comma 756 L. n. 160/2019 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Richiamato, altresì, il successivo comma 757 dello stesso articolo, secondo il quale, anche qualora l'ente non intenda diversificare le aliquote rispetto a quanto previsto dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Vista la risoluzione M.E.F. n. 1/DF del 18.02.2020 secondo cui, soltanto in seguito all'adozione del decreto M.E.F. di cui al comma 756, sarà vigente l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante, che solo da tale data si produrranno gli effetti previsti dal comma 757 e che fino a tale data la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Atteso che, alla data di presentazione della proposta relativa alla presente deliberazione, il decreto di individuazione della fattispecie IMU per le quali è possibile la diversificazione delle aliquote non è stato ancora approvato da parte del M.E.F. e che il relativo prospetto, di cui al sopra citato comma 756, non è rinvenibile accedendo al suddetto portale;

Richiamato, inoltre, il D.M. 20.07.2021 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

Considerato, pertanto, che i Comuni, fino all'adozione del decreto di cui al comma 756 citato, possono diversificare le aliquote IMU nei limiti previsti dalla sopra richiamata normativa;

Visto l'art. 1 comma 767 L. 27.12.2019 n. 160 a norma del quale le aliquote IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale applicandosi, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre le aliquote vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 837 L. 29.12.2022 con il quale il comma 767 de quo è stato integrato, dal 1° gennaio 2023, con le seguenti disposizioni "in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755";

Ritenuto, pertanto, di provvedere a confermare le aliquote IMU vigenti per l'anno d'imposta 2022, riservandosi di provvedere all'adeguamento delle stesse, in caso di successiva pubblicazione del prospetto di cui al comma 757 e di attivazione della relativa applicazione nel Portale del Federalismo Fiscale;

Considerato che eventuali riduzioni o agevolazioni di imposta, sono disciplinate direttamente dalla legge o dal Regolamento IMU;

Dato atto che, ai fini IMU, permane la quota pari allo 7,60 per mille riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Dato atto che l'art. 1 comma 48 L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha stabilito che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà, con previsione di ristoro ai Comuni delle correlate minori entrate, così come disposto dal comma 49 dello stesso articolo;

Verificato che, ai sensi del comma 755 dell'art. 1 L. n. 160/2019, è possibile incrementare l'aliquota massima del 10,60 per mille, di cui al comma 754 dello stesso articolo, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015, e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 L. n. 208/2015;

Ritenuto, pertanto, di confermare, anche per l'anno 2023, come già per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'aliquota del 11,30 per mille prevista per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze, in applicazione del comma 755 dell'art. 1 L. n. 160/2019;

Richiamato, inoltre, il comma 751, ultimo periodo, L. n. 160/2019 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto l'art. 1 comma 81 L. 29.12.2022 n. 197 che ha aggiunto all'art. 1 comma 759 L. 27.12.2019 n. 160 a partire dal 1° gennaio 2023, la seguente fattispecie di esenzione IMU "g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione."

Dato atto che, per quanto non espressamente richiamato, si rinvia alla normativa vigente in materia;

Preso atto, alla luce di quanto sopra, della necessità di confermare le aliquote IMU per il periodo d'imposta 2022, ispirandosi a principi di equità fiscale e capacità contributiva, a sostanziale conferma della pressione fiscale del periodo di imposta precedente, nelle misure di seguito indicate:

<b>Nr.</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Fattispecie</b>
1	10,60 per mille	Aliquota ordinaria di base applicabile in via residuale a tutte le fattispecie per le quali non sono previste aliquote agevolate o diverse
2	6,00 per mille	Abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 1 comma 741 lettera b) Legge n. 160/2019 e unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 1 comma 741 lettera c) Legge n. 160/2019, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
3	11,30 per mille	Abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze
4	9,50 per mille	Fabbricati ad uso abitativo di cui alla categoria catastale A e relative pertinenze (nei limiti di una per categoria catastale) concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale
5	10,60 per mille	Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, dati in locazione con contratto regolarmente registrato, per almeno 8 mesi nell'arco dell'anno
6	10,60 per mille	Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata
7	10,60 per mille	Fabbricati di cui alle categorie catastali C/1 – C/3 – C/4 – C/5
8	10,60 per mille	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, di cui il 7,60 per mille è attribuito allo Stato
9	10,60 per mille	Fabbricati di cui alla categoria catastale B
10	0,00 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. n. 557/1993 convertito con L. n. 133/1994
11	4,60 per mille	Terreni agricoli, ad eccezione delle esenzioni previste dalla legge;
12	10,60 per mille	Aree edificabili

Ritenuto di precisare, con interpretazione autentica, che con l'espressione "abitazioni tenute a disposizione" debbano intendersi i fabbricati ad uso abitativo che non rientrino nella fattispecie abitazione principale ex all'art. 1 comma 741 L. n. 160/2019 (o unità immobiliari ad essa equiparate) e che non siano in possesso dei requisiti per l'applicazione delle aliquote previste ai punti 4, 5 e 6 dello schema di cui sopra;

Dato atto che, ai sensi del comma 749 articolo 1 L. n. 16/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché, per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati

dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24.07.1977 n. 616;

Dato atto degli allegati pareri, resi ai sensi del comma 1 dell'art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Dirigente del Settore Risorse e Controllo, in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Dato atto della necessità di provvedere all'immediata eseguibilità, propedeutica alla successiva approvazione del bilancio di previsione, nei termini, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Biasci Roberto, Burrese Ilaria, Di Dio Donatella, Flammia Alessio, Settino Mario) e nessun astenuto su n. 19 votanti, resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione e si ritengono ivi richiamate ed approvate;

Di confermare, anche per l'anno 2023, l'aliquota del 11,30 per mille prevista per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze, in applicazione del comma 755 dell'art. 1 L. n. 160/2019;

Di confermare per il periodo d'imposta 2023 le aliquote I.M.U. come segue:

<b>Nr</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Fattispecie</b>
1	10,60 per mille	Aliquota ordinaria di base applicabile in via residuale a tutte le fattispecie per le quali non sono previste aliquote agevolate o diverse
2	6,00 per mille	Abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 1 comma 741 lettera b) Legge n. 160/2019 e unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 1 comma 741 lettera c) Legge n. 160/2019, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
3	11,30 per mille	Abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze
4	9,50 per mille	Fabbricati ad uso abitativo di cui alla categoria catastale A e relative pertinenze (nei limiti di una per categoria catastale) concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale
5	10,60 per mille	Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, dati in locazione con contratto regolarmente registrato, per almeno 8 mesi nell'arco dell'anno
6	10,60 per mille	Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata
7	10,60 per mille	Fabbricati di cui alle categorie catastali C/1 – C/3 – C/4 – C/5
8	10,60 per mille	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, di cui il 7,60 per mille è attribuito allo Stato
9	10,60 per mille	Fabbricati di cui alla categoria catastale B
10	0,00 per mille	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. n. 557/1993 convertito con L. n. 133/1994
11	4,60 per mille	Terreni agricoli, ad eccezione delle esenzioni previste dalla legge;
12	10,60 per mille	Aree edificabili

Di precisare, con interpretazione autentica, che con l'espressione "abitazioni tenute a disposizione" debbano intendersi i fabbricati ad uso abitativo che non rientrino nella fattispecie abitazione principale ex all'art. 1 comma 741 L. n. 160/2019 (o unità immobiliari ad essa equiparate) e che non siano in possesso dei requisiti per l'applicazione delle aliquote previste ai punti 4, 5 e 6 dello schema di cui sopra;

Di dare atto che, ai sensi del comma 749 articolo 1 L. n. 16/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché, per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24.07.1977 n. 616;

Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante pubblicazione sul portale del federalismo fiscale secondo le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa in materia, nonché secondo le specifiche tecniche dettate dal D.M. 20.07.2021;

Di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune secondo quanto previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D. Lgs. 33/2013.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio  
Michela Sermattei

Il Segretario Generale  
Castallo d.ssa Maria